



162/2026

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80803 del

registro di segreteria, da XX (C.F.:

omissis), nato a omissis (omissis) il

omissis, residente in omissis (omissis) alla Via

omissis omissis, rappresentato e difeso dall'Avv.

Giuseppe Belmonte del Foro di Frosinone ed

elettivamente domiciliato presso il recapito

digitale dell'avvocato;

CONTRO

Ministero dell'Interno in persona del Ministro e

legale rapp.te, rappresentato e difeso presso

l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei

Portoghesi 12, costituito in proprio;

per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata di terza categoria, con il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità ex art. 104 del D.P.R. n. 1092/1973, per tutta la durata del trattamento pensionistico fino al termine di legge, e dell'aliquota del 2,5% in luogo di quella applicata del 1,5% con riferimento ai benefici di cui alla L. 539/1950; con corresponsione di quanto spettante oltre arretrati e spese legali al legale antistatario;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udito all'udienza odierna l'Avv. Giuseppe Belmonte per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero dell'Interno.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell'Interno con la qualifica di Sovrintendente della Polizia di Stato, è stato posto in quiescenza per inabilità fisica con decorrenza 12.3.2004, inizialmente con pensione ordinaria "a durare a vita con i benefici di cui alla L. 539/1950". Poi, con DM 2025 del 2007, gli è stata conferita, previo parere del CVCS, la pensione privilegiata di 3^a ctg. per

patologie multiple -come da verbale mod. B n.K70207794 del 5.3.2004 della Commissione Medica Ospedaliera di Roma-. Nello specifico, la settima Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) del Centro Militare di Medicina legale di Roma aveva accertato le seguenti infermità: (1) disturbo depressivo ansioso strutturato reattivo con persistenti spunti fobici, (2)epiteliopatia sierosa centrale cronica con visus residuo occhio destro 8/10 e sinistro 4/10, (3) ipertensione arteriosa, (4) bronchite cronica enfisematosa, (5) insufficienza venosa cronica arti inferiori bilaterale, (6) periartrite calcifica bilaterale, (7) gastroduodenopatia cronica, (8) spondilouncoartrosi diffusa con discopatie multiple, oltre ad esiti di (9) pregresso trauma contusivo all'articolazione temporo mandibolare con lussazione di protesi fissa gruppo incisivo superiore e lussazione primo, quinto e sesto elemento lato inferiore destro e (10) pregresso trauma contusivo polso e braccio sinistri, gamba e caviglia destri. Per le suddette infermità venne accertata la causa di servizio, e per quelle di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 l'incollocabilità (Comitato di Verifica per le cause di servizio pareri n. 4731 del

20.6.2002, n. 9047 del 3.5.2005 e n. 30188 del 3.5.2005). In seguito, gli venne conferito dal Ministero, con decorrenza 1.4.2007 (e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) e sino al 31.3.2011, l'assegno annuale di incollocabilità con Decreto n. 0390 del 12.3.2012 per 4 anni dal 2007 al 2011. Con la liquidazione del mese di marzo 2011 ricevette l'ultimo rateo di tale prestazione. Venne quindi avvisato, con comunicazione del Ministero del 2.3.2012 che sarebbe stato chiamato a visita, affinché si procedesse ai necessari accertamenti medico - legali, dalla ASL competente per territorio. Dopo numerosi solleciti interni fu chiamato a visita medico collegiale nel 2024 presso la Commissione Medica per Incollocabilità della ASL di Frosinone e dopo accertamenti specialistici in 22.1.2025 il Collegio medico incaricato dell'incombente, confermò *"la persistenza dello stato di incollocabilità ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 482/68 ...con eventuale rivalutazione del presente provvedimento da effettuarsi al termine dei prossimi 4 anni"*. Il Ministero rinnovò la corresponsione dell'assegno di incollocabilità al

ricorrente con D.M. 22/2025, ma soltanto per 4 anni computando sino al 31.3.2015 cioè dal termine del precedente periodo 2011, nonostante la visita fosse del 2025, e vi fosse indicata la conferma dello stato di incollocabilità "per i prossimi 4 anni".

Nel frattempo, il Ministero aveva respinto la richiesta specifica dell'interessato ritenendo sussistente la legittimità dell'applicazione del "beneficio per infermità di cui alla Legge 539/50 pari però all'1,25% e non al 2,50%, in quanto il riconoscimento della 3^ cgt. è avvenuto in congedo con il parere del C.V.C.S. n. 9047 del 3.5.2005 e con D.M. 852 del 21.7.2005 emesso ai fini di equo indennizzo, confermando l'operato dell'Ufficio sia sul DM n. 2025 del 20.7.2005 e con il D.M. n. 0390 del 12.3.2012 per le stesse motivazioni.

2. Il Ministero dell'Interno si è costituito, rappresentando, quanto al capo di domanda sul benefico del 2,50% anziché 1,25% ex legge 539/1950, che, avendo proceduto ad un riesame dopo la presentazione del ricorso ed avendo appurato la spettanza della percentuale maggiore, ha riliquidato nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data della diffida del 2026 il trattamento

pensionistico privilegiato, comunicando il provvedimento all'INPSdi Frosinone che ha in carico la partita di pensione per il pagamento e la relativa notifica all'interessato. Ha chiesto pertanto la cessata materia del contendere in merito alla pretesa.

3. Quanto alla pretesa a *"percepire l'assegno di incollocabilità sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età"* non avendo fruito di tale beneficio per periodi complessivamente superiori ad anni otto, ha comunicato di aver richiesto in data 24/09/2025 alla competente ASL - Settore di Medicina Legale di Frosinone- di sottoporlo ad accertamenti sanitari per stabilire lo stato fisico, con riferimento alla data della scadenza dell'assegno (2015) affinché emetta il giudizio in ordine alla sussistenza o meno dello stato di incollocabilità. Non risulta terminato il necessario iter medico legale. Allo stato ritiene che la pretesa sia infondata non avendo superato gli 8 anni di legge per beneficiarne, sino ai 65 anni.

4. Con ordinanza n. 30/2026 sono state autorizzate note, al fine di consentire al Ministero convenuto di dedurre in merito alla nota della ASL del 4-7-

2025 in atti indirizzata al Ministero sulla "persistenza dello stato di incollocabilità" ed in merito all'eccepita prescrizione quinquennale.

5. Il Ministero ha riferito che in data 20/03/2026 il ricorrente - in autonomia - ha presentato alla Questura di Frosinone istanza per conoscere la motivazione della mancata convocazione a visita da parte della competente ASL, e in pari data è stata interessata la Commissione Medica per conoscere la data di convocazione a visita per effettuare i richiesti accertamenti sanitari. Ha confermato quanto già in precedenza dedotto. Quanto all'eccepita prescrizione quinquennale ha argomentato con riferimento all'art. 2948 c.c., e dell'art. 2, comma 1, R.D.L. 295/1939, convertito dalla L. 739/1939, come sostituito dall'art. 2 L. 428/1985.

6. Il legale del ricorrente ha depositato note autorizzate nelle quali ha evidenziato che " ...la medesima ASL, con nota del 4.7.2025, si è rifiutata di dover procedere a tale visita, avendo già acclarato e confermato al giorno 22.1.2025 la persistenza dello stato di incollocabilità, come da verbale redatto durante la visita effettuata per il

rinnovo dell'assegno dal sig. XX il medesimo giorno" e che l'Azienda Sanitaria non ha dato riscontro alla nuova richiesta di visita. Quanto alla seconda domanda relativa ai benefici economici ex L. n. 539 del 15.7.1950, ha evidenziato che la riliquidazione è stata disposta solo a seguito della notifica del ricorso, e ha mostrato comunque perplessità sulla prescrizione di cui all'art. 2948 c.c. per il pagamento dei ratei arretrati. Ha presentato notula spese redatta ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022.

7. All'odierna udienza, l'Avv. Belmonte si è riportato alle conclusioni già rassegnate.

8. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

9. La questione in esame concerne una duplice richiesta.

10. La prima domanda, che verte sull'attribuzione dell'assegno di incollocabilità, disposto dal Ministero fino al 2015, è meritevole di accoglimento.

Al riguardo, l'art. 104 del D.P.R. 1092/1973 prevede che "Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura". Ed ancora, l'art.20 del D.P.R. 915/1978, che disciplina l'assegno di incollocabilità prevede che:"...Qualora all'invalido sia riconosciuto il diritto all'assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi,

l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del 65° anno di età senza ulteriori accertamenti sanitari...".

Pertanto, dalla sequela degli atti e dei pareri medico legali, risulta l'assegno di incollocabilità dal 2007 al 2011 e poi è stata acclarata la persistenza del quadro medico legale, in data 2025 cioè alla data del parere medico legale della ASL, perciò, per un periodo maggiore di 8 anni (dal 2011 al 2025). Alla luce di ciò, appare chiaro che debba essere corrisposto il beneficio in questione senza soluzione di continuità fino al 65° anno di età, peraltro intervenuto il 22-7-2024 prima della visita della ASL. E ciò sia perché il requisito medico legale persiste al 2025, sia perché è acclarato per un periodo che nel complesso supera gli otto anni, senza ulteriori accertamenti, stante anche quanto attestato dalla ASL.

11. Tutto ciò considerato, il capo di domanda è accolto, con condanna dal Ministero a corrispondere quanto dovuto in relazione all'assegno di incollocabilità, fino al compimento del 65° anno di età, oltre agli arretrati ed agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria,

secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

12. Il secondo capo di domanda attiene all'accertamento del diritto all'applicazione dell'aliquota del 2,5% in luogo di quella applicata del 1,5% con riferimento ai benefici di cui alla L.539/1950".

La pretesa è stata nelle more soddisfatta in via amministrativa, con l'emissione del provvedimento di rideterminazione del trattamento pensionistico (DM 25/2026 versato in atti). Il provvedimento ridetermina il trattamento pensionistico vitalizio di privilegio, con detti benefici corretti giuridicamente dal congedo e per effetto della prescrizione dei ratei ultra-quinquennali antecedenti la data della diffida del 26-6-2024, precedente alla presentazione del ricorso, con decorrenza economica quindi dal 27 giugno 2019.

Ritiene questo Giudice che la decorrenza giuridica debba essere garantita essendo peraltro chiaro

l'errore in cui il decreto ministeriale era incorso, ove indicava la percentuale dell'1,25% anziché quella spettante del 2,50%, mentre quella economica cede alla prescrizione quinquennale, che va calcolata dalla data della domanda/diffida, in ragione dell'art. 2948 c.c., e dell'art. 47 bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, come introdotto dal DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98.

Pertanto, va dichiarata per questo capo di domanda la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dal Ministero in ordine alla riliquidazione nei termini suddetti, e dell'adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, e quindi al conseguimento del bene giuridico richiesto.

13. Le spese legali sono compensate, anche in ragione dei ritardi nelle visite, che hanno generato la sequela delle incoerenze, non imputabili al Ministero. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

accoglie il capo di domanda sull'attribuzione dell'assegno di incollocabilità nei sensi di cui in motivazione.

Dichiara la cessazione della materia del contendere per il capo di domanda relativo ai benefici di cui alla L.539/1950.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.04.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.04.2026 11:59:13
GMT+02:00